



Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso

Settore 5 - Servizio Urbanistica

**PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA
OGGETTO DI RIDUZIONE DELLA
ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE**
art. 63 L.R. 30/2016

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
GC DEL 30/11/17 N° 316

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il dirigente del Settore 5
arch. Luca Pozzobon

L'Assessore all'Urbanistica
arch. Petronilla Olivato



IL SINDACO
Stefano Marcon

1 – Oggetto del Piano attuativo

Il presente Piano Attuativo stabilisce l'entità della rilevanza pubblica derivante dall'edificazione prevista dallo strumento urbanistico generale per le zone territoriali omogenee di tipo B1 e C1 interessate dalla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, come prescritto dall'art. 41, comma 4 bis, della L.R.11 del 2004 (comma sostituito dal comma 4 dell'art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, in precedenza comma aggiunto dal comma 1 art. 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4).

Quanto sopra alla luce che gli interventi ammessi dallo strumento urbanistico comunale nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale risultano compatibili, come descritto e valutato negli elaborati del PAT e del PI, con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

2 – norme di riferimento

Leggi nazionali:

- Regio Decreto 1265 del 1934, "testo unico delle leggi sanitarie" – art. 338
- D.P.R. 285 del 1990, "Regolamento di polizia mortuaria" – art. 57
- Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 28.

Leggi regionali:

- L.R. 11 del 2004, "Norme per il governo del territorio" – artt. 19 e 41
- L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, comma 4 dell'art. 63.

2.1 Evoluzione della normativa nazionale.

L'art. 338 del R.D. 1265 del 1934 disciplina la collocazione dei cimiteri, la definizione dell'area di rispetto cimiteriale, la procedura per la riduzione della zona rispetto, e l'entità della possibili edificazione all'interno della fascia di rispetto. Per completezza si riporta il testo:

1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
2. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
5. Il consiglio comunale **può** approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
6. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale **può** consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
7. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
8. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2.2 - Modifiche e integrazioni all'art. 338 del R.D.

La Legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (in G.U. 02/01/1957, n.1) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) l'introduzione di un nuovo comma dopo il primo all'art. 338.

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1428.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNÍ — TAVIANI —
TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

La legge 17 ottobre 1957, n. 983 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 338, commi 4 e 5.

In particolare la L. 17 ottobre 1957, n. 983 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' così modificato: "**Può** altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di tale cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni".

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 983.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni ».

Art. 2.

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: CONELLA

La Legge 30 marzo 2001, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 338, comma 1, per quanto riguarda i cimiteri di urne.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: « almeno duecento metri dai centri abitati » sono inserite le seguenti: « , tranne il caso dei cimiteri di urne ».

Dal 2001 al 2002 il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è quindi stato il seguente:

"Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri."

La Legge 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto la sostituzione dei commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 338.

In particolare con l'art. 28, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 338, comma 1 e con l'art. 28, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 338, commi 4, 5, 6 e 7.

alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.

5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, compresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel comune.

Art. 28.

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

«Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico,

purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione e

approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra»;

b) alla lettera *g)*, le parole da: «per le cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.

Art. 30.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di

Il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 274, comma 2) la modifica dell'art. 338, comma 1.

Art. 274

Altre norme applicabili

1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285
"Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" disciplina ulteriormente la materia all'art. 57:

- "1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. *(abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)*
4. *(abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)*
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione."

2.3 Normativa Regionale

L'art. 41, comma 4 bis della Legge Regionale n.11/2004 prevede che nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338, comma 5, del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni, "Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi."

3 Normativa Comunale

3.1 - Il Piano Regolatore Comunale.

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale urbanistica n. 11/2004 la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

Il Comune di Castelfranco Veneto è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato con la Conferenza di servizi del 14.01.2014 e successiva ratifica con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29, del 03.02.2014, pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 24 del 28.02.2014.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis, della L.R. n. 11/2004 a seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi (P.I.).

3.2 - Le disposizioni del Piano di Assetto del Territorio

L'Art. 41 della L.R. 11/2004 prescrive che il PAT individu e disciplini le zone di tutela e le fasce di rispetto, e tra queste, le aree di rispetto cimiteriale (lett.e) del comma1).

Tali aree di rispetto cimiteriale sono rappresentate nelle tavole del PAT e normate all'art. 12 (Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto) che prescrive che nelle aree di rispetto cimiteriali non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi e ai parcheggi.

Nessuna limitazione viene prevista nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale di cui al RD 1265/1934 art. 338.

3.3 - Le disposizioni del Piano degli Interventi

All'art. 72 e 72.9 della Zona F3 – “Aree per il verde urbano” vengono disciplinati gli interventi ammessi nelle aree cimiteriali:

“Art. 72.1 - Tali zone denominate “di verde urbano”, sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani di livello comprensoriale e comunale e per le attrezzature sportive. Per la individuazione della destinazione d'uso, la grafia del P.R.G. definisce i contenuti specifici dell'area interessata mediante i simboli che seguono:

....

- “Sp” – Attrezzature sportive - “Su” – Parco urbano - “Sc” – Attrezzature cimiteriali.

....

Art. 72.9 - Nelle aree recanti il simbolo “Sc”, destinate ad “attrezzature cimiteriali”, per le nuove costruzioni e per l'ampliamento di quelle esistenti, si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie. E' prescritta la realizzazione di parcheggi a raso, possibilmente permeabili, nella misura del 10% della superficie disponibile, mentre un

ulteriore 10% sarà destinato a parco della rimembranza piantumato con essenze di alto fusto.”

3.4 - I provvedimenti di riduzione delle aree di rispetto cimiteriale

Nel territorio comunale sono presenti sei impianti cimiteriali le cui fasce di rispetto sono state oggetto di riduzione con i seguenti provvedimenti:

- decreto del Prefetto della Provincia di Treviso del 24.6.1958 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3.3.1958;
- decreto del Medico Provinciale – Ministero della Sanità del 5.9.1963 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 9.3.1963;
- decreto del Medico Provinciale – Ministero della Sanità del 13.6.1964 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 5.3.1964;
- decreto del Medico Provinciale – Ministero della Sanità del 30.12.1970 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.4.1970.

Per completezza si riportano nell'allegato A).

3.5 - L'attuazione mediante intervento urbanistico avente rilevanza pubblica

L'area oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 126 comprende un'ampia area di zone edificate costituenti tessuto consolidato.

La realizzazione di nuovi interventi edificatori all'interno della fascia in esame può avvenire unicamente sulla scorta di previsioni puntuali indicate in uno strumento urbanistico attuativo che coordini un insieme coordinato di opere pubbliche e private, ne individui la rilevanza pubblica e ne dichiari la pubblica utilità.

Si rende quindi necessario prevedere per tali aree una specifica disciplina urbanistica per gli interventi edificatori puntuali previsti dal P.I. nell'area in riferimento, mediante il ricorso ad un apposito piano urbanistico attuativo per le aree già classificate in z.t.o. B1 e C1.

Nelle altre zone territoriali omogenee comprese nelle aree in riferimento è possibile procedere con permesso convenzionato ai sensi dell'art. 28 del DPR 380/2001, nell'ambito del quale verificare e quantificare la rilevanza pubblica.

4.1- Verifica delle previsioni e dell'attuazione della strumentazione urbanistica

La verifica sul campo ha confermato quanto contenuto nella strumentazione urbanistica generale.

Le zone residenziali consolidate ricadenti nell'area intermedia fra i due perimetri di tutela sono sostanzialmente complete e gli immobili si presentano in larga prevalenza occupati ed in buono stato di manutenzione: l'area residenziale consolidata è quasi esclusivamente composta da un tessuto edilizio di villini e piccoli edifici plurifamiliari di 2-3 piani fuori terra. La normativa urbanistica consente per questi edifici l'ampliamento entro il limite di 150 mc per le unità residenziali unifamiliari, bifamiliari e a schiera.

I lotti vuoti hanno dimensioni analoghe ai contermini, e le norme di P.I. prevedono un'edificazione omogenea rispetto all'esistente.

Ai lati degli impianti sono presenti ampie aree verde non attrezzate che costituiscono sia una protezione e tutela dei camposanti che una riserva per possibili ampliamenti.

Alcune di queste aree risultano in proprietà privata e destinate a verde pubblico – parco urbano.

In ogni caso le future esigenze di eventuali ampliamenti cimiteriali sono soddisfabili nelle aree contermini agli impianti.

Tutela della quiete e del decoro:

in tutta l'area non si rilevano attività o strutture che pongano problemi di decoro e quiete. Le attività commerciali sono molto ridotte.

4.2 – principi generali del piano

Il piano attuativo non propone nuove aree edificabili, né modifica i parametri indicati nel PI per le zone territoriali omogenee comprese nella fascia di piano, ma si limita a regolare le attività di completamento e di manutenzione delle aree residenziali e per attività pubbliche esistenti introducendo la quantificazione di un contributo attestante la rilevanza pubblica. Tale contributo è determinato in relazione alla necessità di trasformare ad area boscata le superfici ad esse preposte dal vigente piano urbanistico generale in relazione alle esigenze di tutela generate dalla presenza del cimitero e per garantire la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi come dettato dalla legge regionale urbanistica.

A tale scopo è stato quantificato il costo di tali interventi come da allegato B) alla presente relazione.

E' stato inoltre acquisito un apposito parere legale espresso da parte dell'avvocato Guido Sartorato del foro di Treviso, agli atti del Comune.

5 – Compatibilità idraulica e necessità della valutazione d'incidenza ambientale

Viste le caratteristiche del progetto non è necessaria la verifica della compatibilità idraulica, poiché non comporta modifiche rispetto alla situazione già verificata nell'ambito dell'approvazione del P.A.T. e della Variante generale del 2002 ora P.I.

Si allega asseverazione di compatibilità idraulica.

Anche per quanto riguarda la valutazione di necessità della verifica d'incidenza ambientale rispetto alla tutela dei siti della rete Natura 2000 si è verificata la non necessità della procedura preliminare trattandosi di aree non interessate dalla rete ecologica comunale di cui all'art. 33 e 34 delle Nt del PAT.

Si allega specifica relazione tecnica redatta ai sensi della D.G.R. Veneto 2299 del 2014.

Saranno invece acquisiti durante la procedura di approvazione il parere della competente ULSS n. 2.

6 – Elaborati del Piano

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche d'attuazione;
- Asseverazione d'invarianza idraulica;
- Asseverazione non necessità di VINCA;
- Tav. 1 Estratti del PAT;
- Tav. 2 Estratti del Piano degli Interventi;
- Tav. 3 Estratti ortofoto;
- Tav. 4 Estratti catastali.

ALLEGATO A):

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE E RELATIVE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Vista la deliberazione 3 marzo 1958 n° 20, con la quale il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto chiede che l'ampiezza della zona di rispetto del Cimitero Comunale del Capoluogo sia ridotta a metri 100, in considerazione del futuro sviluppo edilizio della zona;

Ritenuto opportuno favorire e consentire l'incremento edilizio del centro urbano sopracitato;

Considerato che non si oppongono ragioni igieniche alla riduzione richiesta;

Sentito il Consiglio Provinciale di Sanità;

Visto l'art. 1 della Legge 17 ottobre 1957 n° 983, che ha modificato l'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;

D E C R E T A

l'ampiezza della zona di rispetto del Cimitero Comunale di Castelfranco Veneto è ridotta da metri 200 a metri 100.

Il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto è incaricato della esecuzione del presente decreto.


Treviso li 24 Giugno 1958

IL PREFETTO

(Dr. M. Castellucci)



Com.





N. 4215

Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE
TREVISO

IL MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

VISTA la Deliberazione n. 42 in data 9 Marzo 1963, con la quale il Consiglio Comunale di CASTELFRANCO VENETO, ha alla unanimità richiesto ridurre a metri 70 (settanta) il raggio dell'area di rispetto dei Cimiteri delle Frazioni S.FLORIANO, TREVILLE, SALVATRONDA, CAMPIGO e SALVAROSA
CONSIDERATO che alla riduzione predetta non si oppongono ragioni igieniche;

SENTITO il favorevole parere espresso in merito dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 3 Settembre 1963;

VISTA la Legge 13 Marzo 1958 - n. 296 - istitutiva del Ministero della Sanità;

VISTA la Legge 17 Ottobre 1957, n. 983;

D E C R E T A :

- Il raggio dell'area di rispetto dei Cimiteri delle Frazioni S.FLORIANO, TREVILLE, SALVATRONDA, CAMPIGO e SALVAROSA del Comune di CASTELFRANCO VENETO, è ridotto a metri settanta.-

TREVISO, 5 Settembre 1963.-

IL MEDICO PROVINCIALE
(Dr. L. Lionetti)



Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE
TREVISO

IL MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

VISTA la deliberazione n.13 del 5.3.1964, con la quale il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, ha alla unanimità richiesto di ridurre la zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo a m.50 per la zona Nord e ad Est ed a m.70 per il resto del perimetro dello stesso;

CONSIDERATO che alla riduzione predetta non si oppongono ragioni igieniche ;

SENTITO il favorevole parere espresso in merito dal Consiglio Prov.le di Sanità, nella seduta del 10.6.1964;

VISTA la legge 13 marzo 1956 - n.256 - istitutiva del Ministero della Sanità;


VISTA la legge 17 ottobre 1957, n.983;

D E C R E T A:

il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo del Comune di Castelfranco Veneto è ridotto a metri 50 per la zona a Nord e ad Est, a metri 70 per il resto del perimetro.-

TREVISO, 13 Giugno 1964.-

IL MEDICO PROVINCIALE
(Dr. F. Camporese)





Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE

TREVISO

IL MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

VISTA la deliberazione n.13 del 5.3.1964, con la quale il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, ha alla unanimità richiesto di ridurre la zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo a m.50 per la zona Nord e ad Est ed a m.70 per il resto del perimetro dello stesso;

CONSIDERATO che alla riduzione predetta non si oppongono ragioni igieniche ;

SENTITO il favorevole parere espresso in merito dal Consiglio Prov.le di Sanità, nella seduta del 10.6.1964;

VISTA la legge 13 marzo 1956-n.256 - istitutiva del Ministero della Sanità;

VISTA la legge 17 ottobre 1957,n.983;

D E C R E T A:

il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo del Comune di Castelfranco Veneto è ridotto a metri 50 per la zona a Nord e ad Est, a metri 70 per il resto del perimetro.-

TREVISO, 13 Giugno 1964.-

IL MEDICO PROVINCIALE
(Dr. F. Camporese)





Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE

TREVISO

Prot.n.3073/MP.

Prot.n.17775/PREF.

OGGETTO: Comune di CASTELFRANCO V.TO - Delib.n.46 del 22.4.1970:
"Riduzione area di rispetto del Cimitero del Capoluogo"

IL MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

VISTA la deliberazione n.46 del 22.4.1970 con la quale il Consiglio Comunale di CASTELFRANCO V.TO ha richiesto di ridurre a mt.50 (cinquanta), anche sul lato ovest, il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo;

CONSIDERATO che non si oppongono ragioni igieniche e che sussistono giustificati motivi alla riduzione predetta;

SENTITO IL favorevole parere espresso in merito dal Consiglio Provinciale di Sanità, nella seduta del 21.12.1970;

VISTA la Legge 17.10.1957, n.983;

VISTA la Legge 13.3.1958, n.296 - istitutiva del Ministero della Sanità;

D E C R E T A :

- il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo di Castelfranco V.to è ridotto a mt.50 (cinquanta) anche sul lato ovest.-

TREVISO, 30.12.1970



IL MEDICO PROVINCIALE

(dr. L. Lionetti)

Posta ai voti detta proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti.

L'esito della votazione è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori prenommati.

IL PRESIDENTE espone :

La zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo, prescritta dallo art. 338 del vigente T.U. delle Leggi Sanitarie, secondo il concorde avviso dei tecnici all'uopo interpellati, costituiscono un serio ostacolo al processo espansionistico della zona periferica della Città, che si estende ai margini del Cimitero medesimo, zona che per la sua posizione molto vicina al centro urbano, è suscettibile di notevole incremento edilizio;

La zona di rispetto occupa attualmente un vasto appezzamento di terreno, che fiancheggia per un buon tratto la strada Statale Postumia, a circa un Km. dall'agglomerato urbano, per cui essa viene ad incunearsi proprio nel settore più favorevole per le nuove costruzioni che stanno rapidamente sorgendo nell'importante quartiere con ritmo ognora crescente.

Il problema può trovare adeguata soluzione nel disposto della Legge 17 Ottobre 1957 n.983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1957 che, modificando l'art. 338 del vigente T.U. delle Leggi Sanitarie, conferisce la facoltà al Prefetto di concedere, dietro richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta di voti, e su conforma parere del Consiglio Provinciale di Sanità, la riduzione della zona di rispetto del Cimitero, nei limiti indicati nella citata Legge, che per i Comuni col'oltre 20.000. abitanti, non possono essere inferiori ai 100 metri di raggio.

Debo, d'altra parte, far presente che la riduzione della zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo è una questione di carattere transitorio, in quanto essa verrà praticamente superata con l'attuazione del nuovo Piano Regolatore che prevede, tra l'altro, lo spostamento del Cimitero in sede più opportuna.

Dopo animata discussione, il Consigliere Dott. MARIO BONI propone che la zona di cui trattasi venga ridotta a metri 100 di raggio.

Ed
SENTITE le dichiarazioni del Sine Presidente ed aderendo alla proposta del Consigliere Dott. BONI;

VISTA la legge 17 Ottobre 1957 n.983;

d e l i b e r a s i o

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n.23 consiglieri presenti e votanti

Di autorizzare il Sindaco ad avanzare formale richiesta al Prefetto, diretta ad ottenere la riduzione della zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo a m. 100 di raggio.

L'esito della votazione è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori prenommati.-

N. 20

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

Prefettura di Trento

Approvato con Dec.

to Prefettura 24-5-1958

4.10667 - San.

Premesse le opportune dichiarazioni del SINDACO sull'argomento e la seguente discussione :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che nella zona urbana di questo Capoluogo nonché nei centri frazionali va rapidamente esaurendosi la disponibilità di aree per la costruzione di nuovi quartieri residenziali ;

Che l'attuale carenza di dette aree fabbricabili pregiudica seriamente l'ulteriore sviluppo dell'edilizia pubblica e privata, specie nel settore delle case popolari ove, PER OVVIE ragioni sociali, è particolarmente necessaria ed urgente la costruzione di nuovi alloggi, in relazione anche al progressivo e costante sviluppo industriale, urbanistico e demografico del Comune ;

Che pertanto data l'impossibilità di reperire nuove aree in altre zone urbane e nei centri frazionali, è strettamente indispensabile utilizzare per la costruzione di nuovi quartieri e per l'edilizia privata una parte della zona di rispetto dei cimiteri comunali ;

Rilevato, a tale proposito, che con decreto prefettizio del 24 Giugno 1958 n. 14667/Div.San., la zona di rispetto del Cimitero del Capoluogo è stata ridotta da m. 200 a m. 100 ;

Che con deliberazione consiliare n.79 del 21.7.958 fu disposto di autorizzare il Sindaco a chiedere al Prefetto l'autorizzazione ad un'ulteriore riduzione da m. 100 a m. 50 di detta zona di rispetto ;

Che con nota prefettizia del 10.6.1959 n.17989/San., in base al parere espresso dal Consiglio Provinciale di Sanità fu denegata la suddetta autorizzazione, in quanto non giustificata dai gravi motivi menzionati nella legge 17.10.1957 n. 983 ;

Considerato, indipendentemente dal fatto che ora la riduzione della zona di rispetto di cui trattasi, viene richiesta fino al limite di m.70 e non di m.50, che la imprescindibile necessità di espansione e di sviluppo edilizio di questo Comune, in relazione anche alla ubicazione centrale del cimitero del capoluogo e di quello degli agglomerati frazionali, sembra invero un motivo serio e comunque idoneo a giustificare la richiesta ;

Precisato altresì che tutti i cimiteri di questo Comune sono situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, per cui, a norma dell'art. 1 della citata legge 17.10.1957 n.983, la loro zona di rispetto può essere ridotta ad un minimo di metri 50 ;

Che, sotto l'aspetto strettamente igienico e sanitario, i consiglieri comunali dott. BONI MARIO e dott. GIACOMO ROSSATO, all'uopo interpellati, nella loro qualità di medici, hanno esplicitamente dichiarato che, a loro giudizio, non sussiste alcun impedimento che si opponga alla richiesta riduzione di detta zona di rispetto ;

Che, d'altra parte, tale riduzione potrà essere eventualmente autorizzata con l'osservanza di determinate prescrizioni di ordine igienico e sanitario, non esclusa quella di costruire i pozzi tubolari per acqua potabile eventualmente compresi nella zona tra i m. 70 e i m.100, ad una profondità, non minore di metri 20 ;

Sentito l'Ufficiale Sanitario ;
Vista la legge 17.10.1957 n. 983 ;

d e l i b e r a
ad unanimità di voti espressi per alzata di
mano da n.24 consiglieri presenti e votanti

N° 42 =

CIMITERI COMUNALI = RIDUZIONE ZONA DI RISPETTO DOMANDA (legge 17.X.57 n.983) =

DECRETO MEDICO PROVINC. n.4215 del 5.9.1963

per i cimiteri frazionali di S.Floriano, Treville, Salvatonda, Campigo e Salvarosa l'area di rispetto è RIDOTTA a m.70 per il Cimitero del Capoluogo, come da parere espresso dal Consiglio Provinciale di Sanità in seduta 3.9.1962 manterrà i 100 metri di zona di rispetto (art. 1 legge 17.10.57, n.983.) =

N. 112
«Visto» per il bollo - Esatto L. 186
IL PROCURATORE



Di autorizzare il SINDACO ad avanzare formale istanza al Prefetto per ottenere la riduzione a m. 70 della zona di rispetto di tutti i Cimiteri comunale, con l'osservanza delle eventuali misure prudenziali in premessa accennate.

L'esito della votazione è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori prenommati.

IL PRESIDENTE
Avv. Gino Sartor

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dr. Giacomo Rossato

IL SEGRETARIO CAPO

Cav. Abele Lago

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE :

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune attesta che tutti i provvedimenti presi dal Consiglio Comunale nella seduta in data 9 MARZO 1963, sono stati pubblicati tutti all'albo Pretorio: il n. 38, riguardante il bilancio di previsione 1963, dal 10 al 18 Marzo 1963, durante il quale termine è rimasto depositato in Segreteria a disposizione del Pubblico. E durante lo stesso termine e nei 20 gg. successivi non vennero prodotti reclami. I nn. 39, 40, 41, 42 sono stati pubblicati, per 15 gg. consecutivi, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO CAPO

Cav. Abele Lago

Premesse le opportune dichiarazioni del SINDACO sull'argomento,
 IL CONSIGLIO COMUNALE
 Vista la deliberazione adottata dalla Giunta in seduta 3.2.1964 n.64,
 in corso di superiore approvazione, relativa a: "SUPERCONTRIBUZIONI ALLE
 IMPOSTE DI CONSUMO PER L'ANNO 1964 = APPLICAZIONE";
 Visto l'art.140 del T.U. legge comunale e provinciale 4.2.1915 n.148;
 del i b e r a
 con voti favorevoli n.16 e 5 contrarie
 su n.22 consiglieri presenti e votanti
 Di ratificare la precitata deliberazione.

RATIFICA: SUPERCONTRIBUZIONI ALLE IMPOSTE DI CONSUMO PER L'ANNO 1964 APPLICAZIONE.
 Divenuta esecutiva per decorso dei termini in seguito a pubblicazione del 6.3.1964 al 22.3.1964 senza raddoppi ed invio al Prefetto in data 12.3.64 con N. 2681
 IL SEGRETARIO CAPO

Premesse le opportune dichiarazioni del SINDACO sull'argomento,
 IL CONSIGLIO COMUNALE
 Vista la deliberazione adottata dalla Giunta in seduta 24.2.1964, n.84,
 in corso di superiore approvazione, relativa a: "ALIENAZIONE LOTTI DELL'AREA IN BORGO PADOVA (A NORD STRADA CAMPIGO) RIMASTI INVENDUTI NELLE OPERAZIONI D'ASTA";
 Visto l'art.140 del T.U. Legge comunale e provinciale 4.2.1915 n.148;
 del i b e r a
 ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n.22 consiglieri presenti e votanti
 Di ratificare la precitata deliberazione.

RATIFICA: ALIENAZIONE LOTTI AREA IN BORGO PADOVA A NORD STRADA CAMPIGO, RIMASTI INVENDUTI NELLE OPERAZIONI D'ASTA
 Divenuta esecutiva per decorso dei termini in seguito a pubblicazione del 12.3.1964 senza raddoppi ed invio al Prefetto in data 12.3.1964
 IL SEGRETARIO CAPO

In questo momento entra in sala in consigliere dott. GIACOMO ROSSATO, quindi i presenti in sala sono in numero di 23.

IL SINDACO espone:
 Il Consiglio comunale, con deliberazione n.42 del 9.3.1963, ebbe a stabilire di ridurre la zona di rispetto di tutti i Cimiteri del Comune (capoluogo e frazioni) al limite di m.70.
 Senonché il Medico Provinciale, su conforme parere del Consiglio Provinciale di Sanità e con riferimento all'art.1 della legge 17.10.1957 n.983, ha approvato la riduzione della suddetta zona di rispetto a metri 70 per tutti i cimiteri frazionali, mentre per il cimitero del capoluogo ha fissato il limite in m.100, nel convincimento, evidentemente, che tale cimitero si trovasse in un centro abitato con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Al contrario il cimitero urbano di Castelfranco Veneto si trova in un centro abitato (capoluogo), che ha soltanto 12.000 abitanti circa.
 Appare, infatti, evidente che l'espressione "centri abitati", contenuta nella legge 17.10.57 n.983, art.1, non è riferibile all'intero Comune (che nella fattispecie ha appunto 22.000 abitanti), ma ai vari centri abitati del Comune stesso serviti da altrettanti Cimiteri.
 Comunque la questione, in seguito al citato decreto del Medico Provinciale, è stata riesaminata dalla Giunta Comunale, tenendo conto soprattutto della progressiva rarefazione delle aree edificatorie, la cui carenza ostacola seriamente la tendenza espansionistica del centro e particolarmente del quartiere adiacente alla zona del Cimitero.
 Pertanto, considerato che il limite di m.100, oltre a non essere, nel caso in questione, prescritto dalla legge, è oltremodo pregiudizievole per la soluzione degli incombenti problemi edilizi ed urbanistici che interessano la zona di cui trattasi, la Giunta comunale riproporrebbe al Consiglio

N° 13 =
 ANCORA SULLA RIDUZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO =
 Visto la deliberazione n.42, in corso di approvazione, del 9.3.1963, relativa alla riduzione della zona di rispetto di tutti i cimiteri del Comune (capoluogo e frazioni) al limite di m.70.
 Visto il decreto del Medico Provinciale n. 2814 del 13 Giugno 1964
 o m i s s i s i
 DECRETA: il raggio dell'area di rispetto del CIMITERO DEL CAPOLUOGO del Comune di Castelfranco Veneto è ridotto a m.50 per la zona a NORD e a EST, a m.70 per il resto del perimetro.
 IL MEDICO PROVINCIALE f° Camporese

una nu
 zona
 e ad e
 Nella
 nuto c
 da nor
 si è r
 questa
 dal Co
 risolt
 Messur
 berare
 Ric
 nale,
 rient
 dell'
 trova
 abita
 che i
 Con
 grafi
 ne, o
 rie,
 vanno
 Ser
 Vis
 Di
 la ri
 per l
 del p
 Prem
 discu
 Ril
 di Mus
 del 1
 Che
 di cu
 vani
 music
 Che
 svilu
 dovut
 cui n
 e con

una nuova, definitiva soluzione, consistente nel fissare il limite della zona di rispetto del Cimitero del capoluogo in m. 50 per la zona a nord e ad est e in m. 70 per il resto del perimetro.

Nella determinazione di tali limiti, ai fini igienico-sanitari, si è tenuto conto anche del regime dei venti dominanti, che normalmente spirano da nord-est, per cui, per le zone situate a nord e ad est del Cimitero si è ritenuto possibile fissare un limite minore, e cioè 50 metri. Se questa nuova soluzione proposta dalla Giunta comunale verrà approvata dal Consiglio e dagli Organi superiori, la questione sarà definitivamente risolta in maniera soddisfacente.

Nessuno avendo chiesto la parola, IL SINDACO, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'opportunità di aderire alla proposta della Giunta Comunale, che anche sotto il profilo igienico-sanitario, per i motivi esaurientemente illustrati dal Sindaco, non contrasta affatto con il disposto dell'art.1 della legge 17.10.1957 n.983, in quanto il Cimitero Urbano si trova in effetti in un centro abitato (capoluogo), inferiore ai 20.000 abitanti, per cui il raggio della zona di rispetto può essere fissato anche in m.50;

Considerato, d'altro lato, che il progressivo e costante sviluppo demografico, edilizio, urbanistico ed industriale di Castelfranco Veneto impone, ogni possibile reperimento ed utilizzazione di nuove aree edificatorie, le quali nel centro urbano e nei più importanti quartieri periferici vanno rapidamente esaurendosi;

Sentito il parere dell'ufficiale sanitario;

Vista la legge 17.10.1957 n.983;

delibera

ad unanimità di voti espressi per alzata di

mano da n.23 consiglieri presenti e votanti

Di autorizzare il SINDACO ad avanzare formale istanza, onde ottenere la riduzione della zona di rispetto del cimitero del capoluogo a m. 50 per la zona a nord e ad est del cimitero stesso e a m.70 per il resto del perimetro.

Premesse le opportune dichiarazioni del Presidente sull'argomento e la discussione seguitane,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che dall'anno 1959 funziona in Castelfranco Veneto la Scuola di Musica della "Fondazione Morello" eretta in Ente Morale con D.P.R. del 1.8.1959, pubblicato nella G.U. del 9.10.1959 n.244;

Che detta scuola, per disposizione statutaria, ha lo scopo benefico di curare la preparazione professionale, artistica e culturale dei giovani sprovvisti di mezzi che dimostrino particolare attitudine per la musica;

Che il miglioramento dell'organizzazione tecnica e didattica e per lo sviluppo dei compiti istituzionali, l'Amministrazione della Scuola ha dovuto sostenere e sostiene notevoli spese di carattere straordinario cui non può interamente far fronte con le modeste entrate patrimoniali e con gli ordinari mezzi di bilancio;

N° 14 =
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALLA FONDAZIONE MORELLO
PER LA SCUOLA DI MUSICA
per questo oggetto assume la presidenza l'Assessore ALESSANDRO PASQUALETTO
PREFETTURA DI TREVISO
Prot. N° 13020/2149/2/12
IO Div. II°
APPROVATA, salvi i provvedimenti in sede di bilancio dalla G.P.A. nella seduta del 8.5.1964.
IL SEGRETARIO G.P.A.
F° Conte

di tutti gli altri cespiti riscuotibili mediante ruoli, nel senso che la delegazione stessa si deve intendere emessa in via principale, sull'imposta di famiglia e nel contempo ed in via subordinata su tutti gli altri cespiti anzidetti.

Di assumere a carico dell'Ente mutuatario tutte le imposte, tasse, tributi in genere comunque inerenti all'operazione di mutuo.

Alla maggiore spesa derivante dall'ammortamento del mutuo sarà fatto fronte con maggiori proventi dell'imposta di famiglia e del le II.CC. -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante norme sulla distanza dei Cimiteri dai centri abitati;

Visto il decreto del Medico Provinciale di Treviso n. 2814 del 13.6.1964 con il quale la distanza del Cimitero del Capoluogo venne ridotta a mt. 50 dal perimetro nord ed est ed a mt. 70 dal resto del perimetro;

Considerato che il progressivo e costante sviluppo demografico, edilizio, urbanistico ed industriale di Castelfranco Veneto impone ogni possibile reperimento ed utilizzazione di nuove aree edificatorie, le quali nel centro urbano e nei più importanti quartieri periferici vanno rapidamente esaurendosi;

Costatato:

che il P.R.G. della Città di Castelfranco Veneto prevede un quartiere di nuovo sviluppo con edilizia di tipo estensivo sull'area ad ovest del Cimitero in premessa;

che su tale zona sono state eseguite opere di urbanizzazione comprendenti la rete di distribuzione del pubblico acquedotto;

che detto quartiere è isolato dal Cimitero dalla strada statale 245 Mestre-Rosà e da due ampi fossati laterali;

che i programmi comunali di sistemazione esterna del Cimitero prevedono la messa a dimora di numerose piante lungo tutta la mura perimetrale;

che, contrariamente al passato, le sepolture avvengono pressochè esclusivamente su tombe di famiglia interamente murate, o su loculi prefabbricati;

Ritenuto pertanto di dover chiedere l'uniformità della distanza di mt. 50 anche per l'area lungo il perimetro ad ovest del Cimitero;

Dato atto che il centro abitato del capoluogo ha una popolazione inferiore a 20.000 unità;

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Con votazione unanime espressa dai 17 consiglieri presenti e votanti:

d e l i b e r a

- 1) di chiedere la riduzione dell'area di rispetto del Cimitero del capoluogo per la zona ovest a mt. 50 dal suo perimetro, analoga mente a quanto determinato per le zone a nord ed ad est;
- 2) Di officiare il Sindaco ad avanzare formale istanza nel senso de liberato.

RIDUZIONE AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

vedi decreto medico provinciale di Treviso n. 3073/MP/1775/Pref. omissis

DECRETA - il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo di Castelfranco Veneto è ridotto a mt. 50 anche sul lato ovest. Treviso, 30.12.70

IL MEDICO PROVINCIALE
f° Lionetti

Di dichiarare
sensi dell'

Premesso:
che gran
Padova è g
dilizia ec
che ora
stica del
di che a ta
quartiere
resse pub
che il
l'area int
il prezzo
Ritenuto
data la p
ne acquis
Vista l
Unanime

- 1) di acq
la cav
si des
Comune
M.n° 6
- 2) di fis
- 3) di ass
per la
- 4) di imp
tit. 2
viste

Premesso
che cor
G.P.A. n
di visto
nale ave
gi un'an
spondere
campi di
che su
trevigian

N. 42
«Visto» per il bollo - Esig. L. 400 =
IL PROCURATORE

Delibera inoltre a voti palesi ed unanimi
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 3 della legge 9.6.1947 n. 530.

IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

ACQUISTO AREA IN BORGO PADOVA PER INSEDIAMENTO EDIFICI DI PUBBLICO INTERESSE.

Premesso:

che gran parte del terreno della lottizzazione comunale in Borgo Padova è già stato venduto a privati cittadini per incrementare l'edilizia economica e popolare;

che ora è opportuno e necessario completare la sistemazione urbanistica del quartiere;

che a tal fine è necessario disporre del terreno sito ad ovest del quartiere per collocarvi la scuola materna ed altri edifici di interesse pubblico;

che il signor CO. Roberto degli Azzoni Avogadro, proprietario dell'area interessata, si è dichiarato disposto di cedere il fondo per il prezzo di £. 1.000.= il mq., con le affitanze in corso;

Ritenuto che il prezzo appare equo e conveniente e che il terreno data la posizione risponde perfettamente allo scopo per il quale viene acquistato;

Vista la legge 21.6.1896, n. 218 ed il regolamento 26.7.1896, n. 361;
Unanimemente

d e l i b e r a

- 1) di acquistare dalla ditta Co. Roberto degli Azzoni Avogadro, per la causale in premessa indicata, l'area sita in Borgo Padova e così descritta in catasto:
Comune di Castelfranco Veneto - Sez. D - Fg. VII°
M.n° 63 della superficie di mq. 8.395=
- 2) di fissare il prezzo d'acquisto in £. 1.000.= il mq.
- 3) di assumere a carico del Comune le spese contrattuali e l'onere per la libertà del fondo.
- 4) di imputare la spesa presunta di £. 9.000.000.= circa al cap. 186, tit. 2°, sez. 1, bil. 1970, rubr. 1, "Acquisto aree" ove sono previste £. 200.000.000.= e disponibili £. 144.863.670.=

IL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48

INDENNIZZO PER LIBERTA' FONDO EX-GIACOMELLI E CESSIONE VECCHIO FABBRICATO RURALE AI FITTAVOLI NICHELE, FERRUCCIO E LUIGI - REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 18.4.1966.

Premesso:

che con deliberazione in data 18.4.1966, n. 47, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27.6.1966 coi nn. 17434/II°/2554 e munita di visto prefettizio n. 17434/II° del 2.7.1966, il Consiglio Comunale aveva disposto di alienare ai f.lli Nichele Ferruccio e Luigi un'area di mq. 23.500 per il prezzo di £. 2.970.000.= e di corrispondere agli stessi l'importo di £. 1.500.000 per la libertà di 5 campi di terreno condotti a fitto nel fondo ex-Giacomelli;

che successivamente i f.lli Nichele, fittavoli di circa 11 campi trevigiani con fabbricato rurale in frazione di S. Floriano, si sono

G.P.A. 2.X.1971
nn. 19130/3901/Div. II°
Autorizzata trattativa privata

di tutti gli altri cespiti riscuotibili mediante ruoli, nel senso che la delegazione stessa si deve intendere emessa in via principale sull'imposta di famiglia e nel contempo ed in via subordinata su tutti gli altri cespiti anzidetti.

Di assumere a carico dell'Ente mutuuario tutte le imposte, tasse, tributi in genere comunque inerenti all'operazione di mutuo.

Alla maggiore spesa derivante dall'ammortamento del mutuo sarà fatto fronte con maggiori proventi dell'imposta di famiglia e del le II.CC. -

IL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

Visto l'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante norme sulla distanza dei Cimiteri dai centri abitati;

Visto il decreto del Medico Provinciale di Treviso n. 2814 del 13.6.1964 con il quale la distanza del Cimitero del Capoluogo venne ridotta a mt. 50 dal perimetro nord ed est ed a mt. 70 dal resto del perimetro;

Considerato che il progressivo e costante sviluppo demografico, edilizio, urbanistico ed industriale di Castelfranco Veneto impone ogni possibile reperimento ed utilizzazione di nuove aree edificatorie, le quali nel centro urbano e nei più importanti quartieri periferici vanno rapidamente esaurendosi;

Constatato:

che il P.R.G. della Città di Castelfranco Veneto prevede un quartiere di nuovo sviluppo con edilizia di tipo estensivo sull'area ad ovest del Cimitero in premessa;

che su tale zona sono state eseguite opere di urbanizzazione comprendenti la rete di distribuzione del pubblico acquedotto;

che detto quartiere è isolato dal Cimitero dalla strada statale 245 Mestre-Rosà e da due ampi fossati laterali;

che i programmi comunali di sistemazione esterna del Cimitero prevedono la messa a dimora di numerose piante lungo tutta la mura perimetrale;

che, contrariamente al passato, le sepolture avvengono pressochè esclusivamente su tombe di famiglia interamente murate, o su loculi prefabbricati;

Ritenuto pertanto di dover chiedere l'uniformità della distanza di mt. 50 anche per l'area lungo il perimetro ad ovest del Cimitero;

Dato atto che il centro abitato del capoluogo ha una popolazione inferiore a 20.000 unità;

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Con votazione unanime espressa dai 17 consiglieri presenti e votanti:

d e l i b e r a

1) di chiedere la riduzione dell'area di rispetto del Cimitero del capoluogo per la zona ovest a mt. 50 dal suo perimetro, analoga mente a quanto determinato per le zone a nord e ad est.

2) Di officiare il Sindaco ad avanzare formale istanza nel senso de liberato.

RIDUZIONE AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

vedi decreto medico provinciale di Treviso n. 3073/MP/17775/Pref. omissis

DECRETA - il raggio dell'area di rispetto del Cimitero del Capoluogo di Castelfranco Veneto è ridotto a mt. 50 anche sul lato ovest. Treviso, 30.12.70

IL MEDICO PROVINCIALE f° Lionetti

Di dichiara
sensi del

Premesso
che gr
Padova è
dilizia

che or
stica de
che a
quartier
resse p
che i

l'area
il prez
Riten
data la
ne acqu
Vista
Unani

1) di
la
si
Com
M.n

2) di
3) di
per
4) di
tit
vis

Premes
che
G.P.A.
di vis
nale a
gi un'
sponde
campi
che
trevig

Delibera inoltre a voti palesi ed unanimi

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 3 della legge 9.6.1947 n. 530.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che gran parte del terreno della lottizzazione comunale in Borgo Padova è già stato venduto a privati cittadini per incrementare l'edilizia economica e popolare;

che ora è opportuno e necessario completare la sistemazione urbanistica del quartiere;

che a tal fine è necessario disporre del terreno sito ad ovest del quartiere per collocarvi la scuola materna ed altri edifici di interesse pubblico;

che il signor CO. Roberto degli Azzoni Avogadro, proprietario dell'area interessata, si è dichiarato disposto di cedere il fondo per il prezzo di £. 1.000.= il mq., con le affitanze in corso;

Ritenuto che il prezzo appare equo e conveniente e che il terreno data la posizione risponde perfettamente allo scopo per il quale viene acquistato;

Vista la legge 21.6.1896, n. 218 ed il regolamento 26.7.1896, n. 361;
Unanimemente

d e l i b e r a

- 1) di acquistare dalla ditta Co. Roberto degli Azzoni Avogadro, per la causale in premessa indicata, l'area sita in Borgo Padova e così descritta in catasto:
Comune di Castelfranco Veneto - Sez. D - Fg. VII°
M.n° 63 della superficie di mq. 8.395=
- 2) di fissare il prezzo d'acquisto in £. 1.000.= il mq.
- 3) di assumere a carico del Comune le spese contrattuali e l'onere per la libertà del fondo.
- 4) di imputare la spesa presunta di £. 9.000.000.= circa al cap. 186, tit. 2°, sez. 1, bil. 1970, rubr. 1, "Acquisto aree" ove sono previste £. 200.000.000= e disponibili £. 144.863.670.=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione in data 18.4.1966, n. 47, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27.6.1966 coi nn. 17434/II^/2554 e munita di visto prefettizio n. 17434/II^ del 2.7.1966, il Consiglio Comunale aveva disposto di alienare ai f.lli Nichele, Ferruccio e Luigi un'area di mq. 23.500 per il prezzo di £. 2.970.000= e di corrispondere agli stessi l'importo di £. 1.500.000 per la libertà di 5 campi di terreno condotti a fitto nel fondo ex-Giacomelli;

che successivamente i f.lli Nichele, fittavoli di circa 11 campi trevigiani con fabbricato rurale in frazione di S. Floriano, si sono

N. 47
ACQUISTO AREA IN BORGO PADOVA PER INSEDIAMENTO EDIFICI DI PUBBLICO INTERESSE.

Decreto Prefettizio n. 47606/2/12/9/II^ del 9.1.1971 autorizzante l'acquisto.

N° 48

INDENNIZZO PER LIBERTA' FONDO EX-GIACOMELLI E CESSIONE VECCHIO FABBRI-CATO RURALE AL FITTAVOLI NICHELE, FERRUCCIO E LUIGI - REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 18.4.1966.

G.P.A. 2.X.1971 nn. 19130/3901/Div.II^
Autorizzata trattativa privata

ALLEGATO B):
QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Città di Castelfranco Veneto

SETTORE LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade, verde pubblico e Protezione Civile

Formazione di area boscata a scopo frangivento o quinta di separazione verde da centro abitato Dimensioni sezione di progetto: 20 mt. lineari di profondità x 10 mt. lineari di larghezza.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CATEGORIA I : OPERE IN ECONOMIA:					
Cod.	u.m.	q.tà	prezzo	Importo	
E1	ora	1	€ 23,00	23,00	
E2	ora	1	€ 20,00	20,00	
E3	ora	1	€ 18,00	18,00	
					61,00

Categoria II : LAVORI FINITI					
LF1.1	u.m.	q.tà	prezzo	Importo	
Formazione di prato					
Formazione di tappeto erboso ornamentale rustico su terreno agrario con preparazione meccanica dello stesso (pulizia dell'area , aratura/vangatura, erpicatura) compreso sminuzzamento delle zolle e preparazione del letto di semina e successiva semina con utilizzo di idoneo miscuglio di sementi con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto alla natura ed esposizione del terreno, in ragione di 40 g/mq di sementi, compresa concimazione di fondo e fornitura di concime composto ternario per 100 g/mq compresi oneri per rastrellatura, copertura del seme, rullatura, a semina ultimata, relativo innaffiamento, con garanzia di attecchimento, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito, primo taglio incluso.	mq.	200	2,50 €	500,00	

Fornitura e messa a dimora di piante					
LF 1.1	u.m.	q.tà	prezzo	Importo	
Esecuzione di messa a dimora IN AREE VERDI di piante di altofusto, mediante esecuzione di scavo di una buca di dimensioni 80 x 80 cm. profondità fino a 80 cm., ammendamento del terreno con fornitura e stesa di terriccio universale in ragione di 50 lt./p.ta , compreso fornitura e spargimento di 3 kg/p.ta di concime organico pellettato disidratato e 40 grammi di concime minerale tipo Nitrophoska, compreso il tutoraggio della pianta con n.1 palo tutore di conifera fornito appuntito e trattato con impregnante in autoclave con altezza di 2,5 m. e diametro 5 cm., la legatura della pianta con corde idonee, compreso il reinterro della buca, la formazione della conca di compluvio (formella), la prima bagnatura con 70 lt./p.ta d'acqua il tutto eseguito a regola d'arte	n.	200	€ 10,70	€ 2.140,00	
LF 1.2					
Fornitura di piante di altofusto, in zolla o in vaso, di specie diverse ricadenti dentro le famiglie degli Aceri, Carpini, Frassini, Querce, Tigli, autoctone, di circonferenza entro l'intervallo di 14/16 cm. prive di ferite, capitozzature e di fitopatie evidenti o latenti, con zolla ben radicata, con fusto integro da tumefazioni e/o parti necrotizzate, con chioma già diradata e proporzionata all'apparato radicale, di buon aspetto e portamento tipico della specie a cui appartiene la pianta, fornite e movimentate secondo le buone regole dell'arte					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


	Carpinus betulus								
	Acer campestre								
	Fraxinus (in varietà excelsa e oxifillo)								
	Quercus in varietà (robur, rubra, petraea, ilex)								
	Tilia in varietà								
	Specie miste ornamentali a scelta della D.L. da inserire a scopi cromatici								
	tot.								€ 1.440,00
LF 1.3	<p>Protezione e garanzia delle piante: mediante fornitura e predisposizione sul coltetto di appositi collari in gomma o altro materiale a protezione della corteccia, compresa la fornitura e predisposizione di un telo pacciamante di dimensioni 60 cm x 60 cm da fissare sotto la pianta per evitare la crescita dell'erba vicino al coltetto, compresa la garanzia e la manutenzione per due anni solari a partire dalla data del verbale di regolare esecuzione dell'impianto da effettuarsi mediante la manutenzione totale dell'impianto arboreo comprensiva della sostituzione delle piante non vegete, dello sfalcio dell'erba a rilascio per una superficie minima di un metro quadrato attorno al coltetto della pianta, compresa l'annaffiatura secondo un programma stabilito dall'impresa aggiudicataria in base alle condizioni climatiche dei due anni, comprese le pulizie del tronco e le spollonature necessarie, eventuali ripicchettamenti del telo pacciamante sotto la pianta, eventuale nuova legatura, eventuale recupero della verticalità della pianta in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le specie costituenti l'impianto in buone condizioni vegetative il tutto eseguito a regola d'arte.</p>								
								24	€ 18,50 € 444,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

2.985,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (soggetti a ribasso)	2.985,00
ONERI PER LA SICUREZZA	89,55
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRESI ONERI IVA 22%	3.074,55
SOMMANO	676,40
	3.750,95



Edificabilità in fascia di rispetto dei cimiteri

lotto	altra destinazione	foglio	mappale	ditta	frazione	mc lotto
468		53	142	Idda Claudia, Santi Carlo, Santi Giampietro, Santi Saverio	Salvatronda	1.322,90
449		53	160	Cigana Roberta	Salvatronda	1.019,30
436		53	480	Corsaro Concetta	Salvatronda	
436		53	481	Corsaro Concetta	Salvatronda	
436		53	473	De Marchi Lucia, Volpato Bruno, Volpato Frank, Volpato Peter	Salvatronda	784,20
436		H/4	230/5	De Marchi Lucia, Volpato Bruno, Volpato Frank	Salvatronda	
436		H/4	230/8	Volpato Peter	Salvatronda	
	Annesso 35	H/4	261/4	Bedin Teresina, Boin Anselmo	Salvatronda	
				Mc lotti Salvatronda		3.126,40
306		13	213	Pietrobon Augusto	Capoluogo	1.291,00
305		12	150	Fraccaro Giuseppe	Capoluogo	
305		12	367	Fraccaro Giuseppe	Capoluogo	1.255,05
79		12	379	Fraccaro Giuseppe	Capoluogo	1.687,50
303		B/3	446/10	Fraccaro Luigino	Capoluogo	1.065,60
304		B/4	65/8	Bertolo Beppino, Bertolo Mario	Capoluogo	837,89
500		B/4	65/8	Bertolo Beppino, Bertolo Mario	Capoluogo	834,00
137		27	957	Patron Ulisse	Capoluogo	1.697,70
137		27	2035	Bergozza Marisa	Capoluogo	
471		D/4	3168/1	Guidolin Antonietta, Sbrissa Antonio, Sbrissa Luciana	Capoluogo	1.023,90
	B/ru via Brenta	27	119	Sbrissa Giuseppe	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	27	1873	Sbrissa Giuseppe	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	27	3163	Genesin Cristina, Genesin Monica, Macchion Lucia	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	D/4	2818	Bordignon Afra, Genesin Piergiorgio, Zanchin Teresa	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	D/4	118/3	Genesin Sas	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	C/2	260/3	Cornacchio Elsa, Emilio, Pierino, Stefano, Teresa, Miatello Maria	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	15	395	Brefin Group Spa, Imm. Ca Rina, Immobiliare 2, La Torre Srl	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	C/2	1070	La Cornareta di Cusinato Fervido	Capoluogo	
	B/ru via Brenta	C/2	167/2	Brefin Group Spa, Imm. Ca Rina, Immobiliare 2, La Torre Srl	Capoluogo	
				Mc lotti Capoluogo		9.692,64
556		4	820	De Marchi Alessandra, De Marchi Stefano	Treville/S. Andrea	443,18
	C2.2	4	729	Simioni Maria	Treville/S. Andrea	
	Att. Prod. 66	A/4	262/5	Dell'Amico Andreina	Treville/S. Andrea	
	Lotto industriale	C/3	113	Pasinato Franco	Treville/S. Andrea	
	Lotto industriale	C/3	462	Pasinato Franco	Treville/S. Andrea	
	Lotto industriale	C/3	448	Pasinato Franco	Treville/S. Andrea	
	Lotto industriale	C/3	455	Pasinato Franco	Treville/S. Andrea	

Edificabilità in fascia di rispetto dei cimiteri

lotto	altra destinazione	foglio	mappale	ditta	frazione	mc lotto
	Lotto industriale	C/3	454	Pasinato Franco	Treville/S.Andrea	
	Lotto industriale	16	1110	Eredi Danieli Ivo	Treville/S.Andrea	
	Lotto industriale	16	1118	Corredato Fedora	Treville/S.Andrea	
	Lotto industriale	16	1119	Credemleasing	Treville/S.Andrea	
	Lotto industriale	19	799	Bertuola Annalisa, Cristina, Dario, Francesco, Fantin Angela	Treville/S.Andrea	
	Annesso 17	E/2	325	Ambrosi Giuseppe	Mc lotti Treville/S.Andrea	443,18
					Campigo	
47		42	719	Pietrobon Giovanni	Salvarosa	
47		42	727	Pietrobon Giovanni	Salvarosa	612,45
470		40	1152	Gerolimito Manuel, Gerolimito Samuel	Salvarosa	1.020,75
48		40	1456	Bolzon Daniele	Salvarosa	2.266,58
48		40	1457	Bolzon Daniele	Salvarosa	
	C2.2	40	1128	Didonè Cristina, Didonè Vania, Pietrobon Mercedes	Salvarosa	
	C2.2	40	1230	Didonè Cristina, Didonè Vania, Pietrobon Mercedes	Salvarosa	
	Att. Prod. 45	F/4	477	Didonè Anna, Sartor Alessandro	Salvarosa	
					Mc lotti Salvarosa	3.899,78
480	C2.2	45	262	Meneghetti Gino, Sovernigo Luigia	San Floriano	
552		47	330	Scremin Fiorella	San Floriano	647,60
7/b		47	330	Scremin Fiorella	San Floriano	600,00
		47	461	Perin Teresina	San Floriano	934,13
					Mc lotti San Floriano	2.181,73

Mc totali lotti ilberi residenziali in fascia di rispetto dei cimiteri **19.343,73**